



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 1

del 04/01/2017

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ESERCIZIO 2017. APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO URGENTE PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE COLLOCATO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.

L'anno 2017 il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore 12:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco		X
MORI FRANCO	Vice Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Assessore		X
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
CAPONI ELEONORA	Assessore	X	
POGGI ARIANNA	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TADDEI ANDREA	Assessore	X	

Il Vice Sindaco **Franco Mori** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vice Segretario **Dott.ssa Anna Tani**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- L’art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- L’art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”*.
- L’art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
- L’art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;

Richiamato altresì il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Empoli;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 12/10/2016 è stata approvata l’attuale dotazione organica dell’Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2016 è stato provveduto all’adempimento previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, e che tale situazione rimane immutata alla data odierna;
- con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2016 è stato aggiornato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro del triennio 2015/2017, e che tale situazione rimane immutata alla data odierna;
- il Comune di Empoli non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31/05/2016 avente ad oggetto *“Rendiconto di gestione 2015. Approvazione”*;



- questo ente ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015 come si rileva dal monitoraggio MEF consuntivo 2015 ;
- questo ente ha rispettato la regola del pareggio del saldo delle entrate finali e spese finali, valevole per il 2016;
- questo ente nella seduta del 28 dicembre 2016 ha provveduto alla approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2017/2019, deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile con la quale, in considerazione della forte diminuzione delle unità lavorative intervenuta che mettono in pericolo il mantenimento dei servizi, nella parte riguardante la programmazione e la spesa del personale veniva stabilito la sostituzione del personale cessato;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Richiamata la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;



Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 – comma 219 e 228 – della legge n. 08/2015:

219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1204 del 30/12/2015 con la quale è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del D. Leg.vo 165/2001 il Dirigente Tecnico Arch. Marco Carletti, per un periodo di un anno fino al 31/12/2016, provvedendo alla sua sostituzione con l'Arch. Paolo Pinarelli;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1443 del 30/12/2016 con la quale è stato collocato in un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 19 comma 6 del Dlgs 165/2001 lo stesso Carletti, unica figura presente in servizio in qualità di Dirigente Tecnico,



dal 31/12/2016 e fino al termine del mandato elettivo del Sindaco di Arezzo, data ipotizzata per il giugno 2020, fatta salva eventuale cessazione anticipata per dimissioni o revoca;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla sua sostituzione al fine di garantire la continuità dei servizi in capo ai Settori di sua competenza;

Considerato che l'aspettativa senza assegni al dipendente Carletti è stata disposta in data 30 dicembre, con decorrenza 31/12/2016, e quindi successiva alla data del 15 ottobre 2015 considerata dal comma 219 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016;

Considerato:

- che necessita provvedere alla sostituzione mediante reclutamento di un Dirigente Tecnico – a tempo determinato – ai sensi dell'articolo 110, comma 2 (extra dotazione organica);

Precisato che al suddetto Dirigente Tecnico verrà corrisposta la retribuzione fissa equiparata al trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi per la dirigenza e la retribuzione di posizione, annualità prevista per la dirigenza dell'Ente a tempo indeterminato in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto in base alle pesature delle posizioni di lavoro vigenti nel Comune di Empoli;

Precisato inoltre:

- che il trattamento economico può essere integrato da una indennità “una tantum” che è definita tenendo conto della posizione di lavoro, dall'esperienza professionale e dalle condizioni di mercato;
- che in relazione a quanto sopra è ritenuto congruo integrare la retribuzione economica fissa con un'indennità “ad personam” pari ad euro 9.300,00 annui da corrispondersi in parte come retribuzione fissa (€ 4.500,00) e in parte come retribuzione di risultato a seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Ritenuto conseguentemente necessario formulare il Programma triennale delle assunzioni 2016-2018 ed il Piano occupazionale 2017 primo stralcio urgente;

Che trattandosi di assunzione a tempo determinato la stessa deve rientrare nel limite massimo delle assunzioni per lavoro flessibile;

Richiamato, infine, l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.*”;

Richiamati:



- il decreto legislativo 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Empoli;

Acquisito in proposito il favorevole parere da parte del Collegio dei Revisori, **allegato "A"**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente ad interim del Servizio Gestione del Personale Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 ed il piano annuale 2017 – primo stralcio urgente, prevedendo:
 - l'assunzione di n. 1 "Dirigente Tecnico" full time a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 2 del TUEL, per la durata del mandato del Sindaco di Empoli, ovvero fino ad un eventuale rientro anticipato del titolare;
- 2) di dare atto che l'assunzione in narrativa è disposta extra dotazione organica dell'ente, in sostituzione di personale presente in servizio alla data del 15 ottobre 2015, con funzioni infungibili con gli altri Dirigenti, e non soggiace alle limitazioni disposte dall'articolo 219 della legge n. 208/2015;
- 3) di dare atto che l'assunzione urgente di cui trattasi è necessaria al fine di garantire la continuità dei servizi posti alle sue dirette competenze;
- 4) di dare atto che l'Ente dispone di una graduatoria per la copertura del succitato posto, alla quale è possibile ricorrere anche per assunzioni a tempo determinato;
- 5) di dare atto che al soggetto di cui sopra verranno mantenute le condizioni relative al primo incarico di sostituzione, come definito dalla deliberazione GC n. 18 del 10 febbraio 2016 e cioè:
 - verrà corrisposta la retribuzione fissa prevista dai vigenti contratti nazionali per la dirigenza e la retribuzione di posizione annua prevista per i dirigenti in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto in base alle pesature delle posizioni vigenti nel Comune di Empoli;



- verrà applicata, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indennità "ad personam" prevista dall'art. 110, 3 comma, del D.lgs 267/2000 quantificata nell'importo pari a euro 9.300,00 annue lorde, con la precisazione che il 50% sarà erogato mensilmente a titolo di integrazione della retribuzione di posizione ed il restante 50% a titolo di retribuzione di risultato, in relazione alla percentuale del raggiungimento degli obiettivi accertata dal nucleo di valutazione;
- 6) Di dare atto del rispetto dell'art. 1, commi da 557 a 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296, dell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, della L. n. 133/2008, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", del D.L. 90/2014, della L. 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Empoli;
- 7) Di dare atto che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;
- 8) Di precisare che l'Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2016, esecutiva, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o in soprannumero e che non presenta situazione di deficitarietà strutturale e che tale situazione permane anche alla data odierna;
- 9) di dare atto che la spesa conseguente il presente atto è determinata in euro 73.000,00 annui, oltre contributi dovuti per legge e rientra nel tetto massimo per le assunzioni flessibili (tetto massimo di spesa 501.307,01);
- 10) Di trasmettere, ai termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto del personale delle Regioni ed autonomie locali, il presente provvedimento alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali;
- 11) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti (**allegato "A"**);
- 12) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 13) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

In ragione di provvedere urgentemente alla sostituzione del dipendente assente per aspettativa non retribuita;

con successiva votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Franco Mori

Il Vice Segretario
Dott.ssa Anna Tani

